



## Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il LAZIO  
**LICEO SCIENTIFICO STATALE "LOUIS PASTEUR"**  
Via G. Borelli, 130 - 00135 ROMA ☎ 06121123440-063386628 📠 0630602920  
Distretto 27 – Ambito 8 - Cod. Fisc. 80218970582 – Cod. Mecc. RMPS26000V  
[rmps26000v@istruzione.it](mailto:rmps26000v@istruzione.it) pec: [rmps26000v@pec.istruzione.it](mailto:rmps26000v@pec.istruzione.it)  
web: [www.liceopasteur.edu.it](http://www.liceopasteur.edu.it)

CIRCOLARE n.308  
del 27/03/2022

**A TUTTE LE FAMIGLIE**  
*Loro Sedi*

**A TUTTI GLI STUDENTI**  
*Loro Sedi*

**A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA**  
*Loro Sedi*

**ALLA DSGA**  
*Sede*

OGGETTO: **FINE DELLO STATO DI EMERGENZA – DL 24 MARZO 2022 N.24**  
**DISPOSIZIONI URGENTI PER IL SUPERAMENTO DELLE MISURE DI CONTRASTO ALLA**  
**DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19, IN CONSEGUENZA DELLA CESSAZIONE**  
**DELLO STATO DI EMERGENZA.**

Si trasmette alle SS.LL. il [Decreto Legge n.24 del 24 marzo 2022](#) inerente le disposizioni connesse alla cessazione dello stato di emergenza.

Il Decreto Legge contiene, accanto a misure di carattere generale (comportamenti da assumere in caso di isolamento e autosorveglianza, utilizzo dei dispositivi di protezione, graduale superamento del green pass base e di quello rafforzato), altre che riguardano la scuola (obblighi vaccinali per il personale scolastico, nuove modalità di gestione dei casi di positività nel sistema di educazione, scolastico e di formazione, ecc.). In particolare, le seguenti disposizioni:

### 1. MISURE DI PREVENZIONE

Fino alla conclusione dell'anno scolastico (31/08/2022), nelle istituzioni del sistema educativo, scolastico e formativo

- **resta l’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico** (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a 6 anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei dispositivi.
- La mascherina non va indossata durante lo svolgimento delle attività sportive.
- È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale **di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;**
- Permane, in ogni caso, **il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid-19 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore a 37,5°.**

## **2. ATTIVITÀ DIDATTICHE, EDUCATIVE, COLLEGIALI IN PRESENZA E VIAGGI DI ISTRUZIONE**

“Resta fermo lo svolgimento **in presenza** delle attività educative e didattiche e la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive”.

## **3. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI**

La valutazione degli apprendimenti periodica e finale, oggetto di attività didattica svolta in presenza o a distanza per l’a.s.2021/22, produce gli stessi effetti previsti dalle norme in materia di valutazione delle istituzioni scolastiche del primo ciclo (D.Lgs.62/17) e dalle norme in materia di valutazione delle istituzioni scolastiche del II ciclo (DPR 122/2009 e D.Lgs.62/17).

## **4. ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI**

Si modifica, inoltre, anche l’art.9-ter del Decreto-Legge 52/2021, estendendo fino al 30 aprile 2022, l’obbligo delle certificazioni verdi COVID-19 (green pass base) per chiunque acceda ai locali scolastici.

## **5. GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ NELLA SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI I E II GRADO**

In presenza di almeno **quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni della stessa classe, le attività proseguono in presenza;** per i docenti e gli alunni che abbiano superato i sei anni è previsto l’uso delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In questo caso, l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

## **6. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA**

Gli alunni delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, **in isolamento ai sensi dell'articolo 10-ter in seguito all'infezione da SARS-CoV-2**, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata, su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, **accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata**. La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

## **7. OBBLIGO VACCINALE FINO AL 15 GIUGNO 2022**

Per il personale scolastico, l'obbligo vaccinale, da adempiersi, per la dose di richiamo, entro i termini della validità delle certificazioni verdi COVID-19 permane dall'entrata in vigore del Decreto-Legge (26 marzo 2022) **fino al 15 giugno 2022**.

I Dirigenti scolastici verificano l'adempimento dell'obbligo vaccinale secondo le modalità già previste dal Decreto-Legge n.52/21 (art.9).

Nei casi in cui il docente (o l'educatore) non risulti vaccinato oppure non presenti la richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite dalla campagna vaccinale in atto, il Dirigente scolastico invita l'interessato a produrre, entro i 5 giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante la vaccinazione stessa, l'esenzione, il diritto al differimento ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione entro 20 giorni.

Nel caso di presentazione della prenotazione della vaccinazione, il Dirigente scolastico invita il docente a trasmettere entro 3 giorni dalla somministrazione la relativa certificazione.

Nel caso in cui il docente non presenti la documentazione relativa all'esenzione, al differimento ovvero ad avvenuta vaccinazione, il Dirigente scolastico accerta l'inosservanza dell'obbligo e ne fornisce indicazione scritta all'interessato. **A seguito di tale atto il Dirigente scolastico deve utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica.**

Il Dirigente Scolastico  
Dott. Flavio Di Silvestre

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n.39/93